



TRIBUNALE DI VERONA  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE  
COLLEGAMENTO DA REMOTO  
R.G. xxxx/2021

Oggi 09/02/2022 innanzi al giudice dott. xxxxxxxxxx sono comparsi l'avv. xxxxxxxx per la parte ricorrente e l'avv. xxxxxxxx per parte convenuta.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione. Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.

Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura ed il giudice le autorizza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.

All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti che si sono allontanate.

Il Giudice

Dott. xxxxxxxxxxxxxx





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**  
**Sezione lavoro**

Il Giudice, dott. xxxxxxxx, all'udienza del 09/02/2022 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro n. **868 / 2021** RCL promossa con ricorso depositato il **15/06/2021**

da

**xxxxxxxxxxxxxx** (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), con il patrocinio dell'avv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx e dell'avv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588),  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271),  
ENTRAMBI con il patrocinio dell'avv. xxxxxxxx, elettivamente domiciliato in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VERONA presso il difensore avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15.6.21 xxxxxxxxxxxxxx, premesso di aver prestato attività di docente assunto con contratto a tempo determinato, dal 07/10/2020 al 05/06/2021, presso l'IC VR 19 Santa Croce di Verona - con oneri e responsabilità certamente equivalenti e comunque non inferiori a quelli dei colleghi di ruolo e dei colleghi precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto - ha evidenziato di non aver percepito per il periodo indicato l'indennità di Retribuzione Professionale Docenti (in seguito: RPD; per un valore di € 174,50 per docenti con anzianità di servizio 0-14), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 (che ne stabiliva la corresponsione in 12 mensilità e con le modalità stabilite dall'art.25 comma 1 CCNI 31.8.99) e generalmente corrisposta dal MIUR esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto (art. 25 cit.).

Per la parte ricorrente il 'rimando' all'art. 7 cit. da parte dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 *"aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità"*, essendo peraltro inclusa la RPD nella base del calcolo del TFR (art. 81 del CCNL 24.07.2003 e art. 83 del CCNL del 29.11.2007).

In applicazione del principio di non discriminazione posto dalla consolidata interpretazione del Giudice europeo (clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicabilità nei singoli ordinamenti degli stati nazionali) non sussiste difatti incompatibilità tra la natura della RPD e la natura "breve e saltuaria" delle prestazioni del docente ricorrente, attesa l'identica modalità e natura delle prestazioni di docenza rese in entrambi i casi.

Ciò premesso la parte ricorrente chiede – anche alla luce dell'autorevole avallo ricevuto dalla interpretazione della Suprema Corte (Cass. 27.7.18 n.20015; implicitamente richiamata da Cass. 31149/19) – il riconoscimento del diritto a percepire la RPD anche in relazioni a periodi di supplenze brevi e saltuarie (ed in particolare: il docente sostiene di aver lavorato 242 giorni nel periodo in esame, moltiplicati per l'importo lordo della RPD di euro 174,5 mensili, ossia 5,82 al giorno), con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l'importo di € 1.408,44, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituisce l'Amministrazione scolastica chiedendo rigettarsi il ricorso, ribadendo la correttezza della interpretazione dell'art.25 cit. che limita il compenso individuale accessorio ai soli supplenti assunti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche – fatta propria dal Ministero convenuto, con circolare





Ministeriale del 14 aprile 2000, n. 118 – escludendo dalla RPD il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art.4 comma 3 L.124/99, a pena di stabilire altrimenti, in virtù dei richiamati principi della Corte di Giustizia europea, una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee; contesta in ogni caso la quantificazione, da computarsi a mesi ed a giorni per i periodi inferiori al mese, nell'importo inferiore di euro 1.396,10.

La causa, ritenuta di natura documentale e non richiedente attività istruttoria, è stata discussa all'odierna udienza - che è stata trattata nelle modalità "da remoto" ex art.83 comma VII° lett. f) D.l.18/20 – nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa in data odierna mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state su richiesta esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.

\* \* \*

Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione sez. lav. - 27/07/2018 n.20015: l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.

Detto principio risulta nuovamente e più recentemente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6293 del 05/03/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal MIUR (avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, confermando la decisione di primo grado, riconosceva la RPD ad un docente che aveva prestato attività didattica con una pluralità di supplenze) *"...risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato"*.

Una siffatta lettura interpretativa risulta fatta propria anche dalla copiosa giurisprudenza di merito (Trib. Agrigento sent. n.372/20, Trib. Trieste 18/20; Trib. Cosenza n.835/20; Trib. Udine n.220/20; Trib. Bologna, 18.3.20, n.134; App.





Torino, 11.12.19 n.841/19; Trib. Venezia n.204/2021 pubbl. il 23/03/2021). Non constano, né li ha segnalati il MIUR, precedenti di segno contrario.

Nella modalità di computo si seguono i criteri di cui all'art.25 cit.:

- il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio;
- per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.

Dallo stato matricolare si evince come, dal conteggio prodotto in ricorso, debba sottrarsi l'importo di euro di euro 12,34, computati per mero errore di calcolo (dovendosi computare il compenso a mensilità per l'importo mensile di euro 174,50 da marzo 2018 in poi e, per i periodi inferiori al mese, in ragione di euro 5,82 per ciascun giorno di servizio prestato), risultando così un conteggio esatto pari ad euro 1396,10.

Il ricorso deve essere quindi accolto e l'amministrazione scolastica deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 1396,10.

Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia e della bassa complessità, seguono la soccombenza dell'Amministrazione scolastica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata:

1. In accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente a conseguire la retribuzione professionale docenti per l'attività svolta nell'anno scolastico 2020/21 per l'effetto condanna l'Amministrazione convenuta a corrisponderle la somma di euro 1396,10, oltre interessi legali o rivalutazione nei sensi di cui in parte motiva;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 981,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Verona, 9 febbraio 2022

IL GIUDICE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

